

# ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

## Articolo 1

### Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione Scientifica denominata

**“Società Italiana dei gestori del rischio in sanità”** (di seguito definita S.I.Ge.Ri.S.).

Essa è retta dal presente Statuto, dalle norme vigenti in materia di Associazioni scientifiche e dalle norme del codice civile.

Per gestore del rischio in sanità si intende l'operatore per la sanità che, anche secondo le indicazioni della legge 24/17 per competenze e professionalità, agisce e concorre, mediante le attività di prevenzione e gestione del rischio connesso all'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, alla messa in sicurezza delle cure e dell'assistenza nell'ambito delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche e private. In particolare tutti quanti concorrono a realizzare le disposizioni dell'articolo 1 comma 2 della legge 24/17.

L'Associazione ha la propria sede legale presso il domicilio professionale del Presidente, ma potrà istituire sedi secondarie, sezioni ed uffici di rappresentanza ovunque, in Italia e all'estero, previa delibera della Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

L'Associazione ha rilevanza di carattere nazionale, con sezioni di rappresentanza in almeno dodici regioni e province autonome, anche mediante associazione con altre società o associazioni della stessa professione, specialità o disciplina.

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

## Articolo 2

### Scopi istituzionali

L'Associazione persegue scopi esclusivamente scientifici e culturali e non ha fini di lucro.

Essa si propone di supportare, implementare e coordinare l'azione degli Operatori Sanitari e sociosanitari impegnati, per ruolo e/o funzione aziendale, nella realizzazione di politiche di qualità e sicurezza delle cure e degli ambienti in cui le cure sono prodotte.

L'azione dei gestori del rischio si intende estesa anche alla protezione del patrimonio aziendale, perseguito attraverso le attività di gestione dei sinistri e la miglior collocazione del rischio sanitario sul mercato assicurativo.

Gli scopi dell'Associazione sono realizzati attraverso iniziative scientifiche,

culturali, formative e professionali, i cui contenuti si intendono ispirati alle evidenze scientifiche e traggono origine dalle migliori pratiche cliniche e tecniche.

Attraverso tali iniziative l'Associazione persegue l'aggiornamento e la crescita scientifica del settore e promuove la diffusione delle attività di gestione del rischio sanitario, favorendo la didattica e l'accreditamento formativo, secondo le normative vigenti, pubblicando gli atti degli incontri scientifici organizzati, incentivando la redazione di articoli su riviste nazionali ed internazionali e l'edizione di giornali, siti web e riviste tecniche di settore.

L'Associazione pubblica la propria attività scientifica in via prioritaria sul sito web istituzionale ([www.sigeris.it](http://www.sigeris.it)).

L'Associazione assicura i rapporti con gli Organi e le Istituzioni competenti e si fa promotrice presso di essi dell'adozione di provvedimenti legislativi e normativi utili alla diffusione delle esperienze emerse.

L'Associazione favorisce e facilita i contatti fra gli Operatori di qualsiasi area, sociosanitaria, comunque interessati agli scopi associativi, facendosi garante e promotrice di ogni collaborazione interdisciplinare.

L'Associazione stabilisce e mantiene rapporti con le altre Associazioni Scientifiche regionali, nazionali ed internazionali.

L'Associazione stabilisce e mantiene rapporti con le Società di brokeraggio, le Compagnie assicurative e con qualsiasi Organo/Ente/Istituzione/Società a qualsiasi titolo coinvolto nella gestione medico-legale, legale, assicurativa, economico-finanziaria del rischio aziendale.

L'Associazione e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti, non esercitano attività imprenditoriali e non hanno partecipazioni in attività imprenditoriali, a eccezione delle attività svolte nell'ambito del programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

L'Associazione non ha tra le sue finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

### **Articolo 3**

#### **Soci**

L'Associazione è costituita da Soci fondatori, ordinari, onorari, aderenti e sostenitori. Di essa fanno parte professionisti operanti in Sanità.

Sono individuate le seguenti **categorie di soci**:

**Fondatori** Gli operatori per la Sanità che hanno promosso la costituzione dell'Associazione.

**Ordinari** Gli operatori per la Sanità che, svolgendo funzioni di operatori nella

Gestione del rischio, condividono gli scopi societari e si adoperano per il loro conseguimento. La perdita di tali funzioni comporta il passaggio dal ruolo di socio ordinario a quello di socio aderente.

**Onorari** I soggetti che hanno testimoniato e/o testimoniano nell'attività professionale la sostanziale e fattiva condivisione degli scopi associativi. I Soci Onorari sono individuati dal Consiglio Direttivo, che avanza proposta di adesione.

**Aderenti** Qualsiasi operatore attivo a qualsiasi titolo, grado, finalità nelle politiche di qualità e sicurezza delle cure. Il socio aderente, che acquisisce le funzioni di gestione del rischio, può chiedere di diventare socio ordinario.

**Sostenitori** Qualsiasi persona, Società, Ente, Impresa, Organizzazione, pubblica o privata, che intende garantire supporto alla Associazione nel perseguimento delle Sue finalità istituzionali.

I Soci Sostenitori individuano i relativi rappresentanti, che partecipano alle attività associative.

L'iscrizione dei Soci Fondatori, Ordinari, Aderenti e Sostenitori è gratuita all'atto di costituzione della Associazione e fino alla elezione del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 5.

All'atto della domanda di iscrizione il socio di qualsiasi categoria si impegna ad accettare lo statuto ed a versare la quota di iscrizione e le quote annuali, se e laddove stabilite.

I Soci Onorari sono esentati dal versamento della quota associativa.

I Soci Onorari, i Soci Aderenti ed i Soci Sostenitori non hanno diritto al voto deliberativo in Assemblea.

I Soci ordinari si impegnano a comunicare tempestivamente la variazione del loro stato e/o ruolo professionale al Consiglio Direttivo.

### **Obblighi dei soci.**

Ad ogni socio è fatto obbligo di

- rispettare il presente Statuto e le delibere assunte dagli Organi sociali
- partecipare alle Assemblee nei casi previsti
- versare la quota associativa, se e laddove stabilita
- non danneggiare in alcun modo l'Associazione

### **Un Socio è dichiarato decaduto in caso di:**

- dimissioni indirizzate per iscritto al Presidente dell'Associazione;
- a seguito del mancato pagamento della quota associativa, se e laddove stabilita
- non rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi sociali

- comportamenti contrari alle finalità della presente Associazione e valutati dal Collegio dei Probiviri
- per condanne penali passate in giudicato.

**I Soci Fondatori e Ordinari, in regola con la quota associativa, versata entro il 31 dicembre dell'anno precedente, hanno diritto:**

- a voto deliberativo nell'assemblea;
- all'elettorato attivo e passivo per le cariche sociali previste nello statuto;

**Tutti i Soci, in regola con la quota associativa, hanno diritto:**

- a partecipare a tutte le attività sociali;
- a ricevere qualsiasi attività editoriale svolta dall'Associazione.

**I Soci o loro eredi non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.**

#### **Articolo 4**

##### Cariche sociali ed organi

La gestione della Associazione ed il perseguimento delle sue finalità avvengono attraverso i seguenti organi sociali.

- 1) Assemblea Generale dei Soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Collegio dei Probiviri
- 4) Il Collegio dei revisori dei conti
- 5) Il comitato scientifico

Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito, per cui a nessun membro degli organi sociali è dovuto alcun compenso per l'operato svolto per l'Associazione.

E' previsto un **Consiglio Direttivo costituente composto di sette membri (consiglieri)**, eletto fra i soli Soci fondatori, che provvede all'espletamento degli adempimenti normativi, allo svolgimento della campagna di adesione, alla definizione delle quote sociali per il biennio 2019-2020, ai primi rapporti con Istituzioni ed Organismi, alla convocazione della prima assemblea generale dei soci, da tenersi entro 6 mesi dalla data costituente.

L'Assemblea generale, alla prima riunione individua, con successiva e separata votazione, dal novero dei Consiglieri eletti, il **Presidente** e con ulteriore separata

votazione il **Collegio dei Probiviri**.

I Soci eletti al Consiglio Direttivo non possono fare parte del **Collegio dei Probiviri**.

Il **Collegio dei Probiviri** è composto da tre soci, che eleggono al loro interno il Presidente del Collegio.

Il Consiglio Direttivo sceglie mediante votazione fra i Consiglieri:

- il **Vice-Presidente**

- il **Segretario-Tesoriere**

E' facoltà del Presidente eletto dalla Assemblea individuare un **Segretario-Tesoriere** di propria fiducia, nel qual caso il Consiglio Direttivo procede alla scelta del solo **Vice-Presidente**.

**Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e possono essere rieletti consecutivamente.**

### **Comitato scientifico**

Per lo svolgimento della Sua attività, l'Associazione dovrà avvalersi anche di un Comitato Scientifico, formato da personalità nazionali e internazionali di rilievo del settore del rischio in sanità. Si occupa in particolare della verifica e controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico scientifica da effettuarsi secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Si riunisce su convocazione del Presidente per elaborare relazione sulle attività svolta e sulla produzione scientifica da pubblicare, compreso il sito istituzionale, previa approvazione del consiglio direttivo.

All'assunzione di ogni carica all'interno degli organi che gestiscono l'Associazione, i Soci si impegnano a rilasciare dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.

I legali rappresentanti, amministratori e promotori non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'Associazione.

## **Articolo 5**

### **Consiglio Direttivo**

La S.I.Ge.Ri.S. è diretta da un **Consiglio Direttivo** composto da **sette membri (Consiglieri)**, eletti dall'Assemblea generale dei soci fra i Soci Fondatori e Ordinari.

Tre assenze consecutive da parte dei Consiglieri alle riunioni del Consiglio Direttivo costituiscono immediato motivo di decadenza.

Il Consiglio Direttivo si occupa della gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e:

- delibera la convocazione dell'assemblea ed il relativo ordine del giorno;
- stabilisce l'individuazione e l'ammontare delle quote di iscrizione e di quelle

sociali annuali;

- delibera in merito all'organizzazione o al patrocinio di congressi e corsi locali, regionali, nazionali ed internazionali;
- può affidare ad un'organizzazione esterna, per un tempo determinato, la gestione della segreteria, la pubblicazione di atti di congressi e corsi e la stampa di giornali e riviste del settore, l'organizzazione di corsi, convegni e congressi.

Per la validità delle decisioni del Consiglio Direttivo occorre il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Presidente, cui spetta la firma sociale, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

In caso di suo impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice-Presidente.

In caso di impedimento del Vice-Presidente, il Presidente può delegare temporaneamente alle funzioni di Vice-Presidente un membro del Consiglio Direttivo.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 6**

### Segreteria e Tesoreria

La Segreteria dell'Associazione ha sede presso il Segretario-Tesoriere o presso l'eventuale organizzazione esterna, cui sia stata affidata la gestione della Segreteria ed ha il compito di:

- provvedere alla conservazione dell'archivio;
- promuovere ogni attività, su mandato del consiglio, per il conseguimento degli scopi statuari;
- provvedere alla riscossione delle quote sociali, se dovute;
- convocare, quando richiesto, le riunioni di Consiglio Direttivo e redigere i verbali delle sedute del Consiglio stesso.

Il primo esercizio sociale inizia con la data di elezione del Consiglio Direttivo costituente e termina il 31.12.2020. Gli esercizi sociali successivi inizieranno il primo Gennaio e termineranno il 31 Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consigliere tesoriere deve compilare il consuntivo della gestione ed il preventivo per l'anno successivo. Il Consiglio Direttivo sottoporrà tale resoconto all'Assemblea dei Soci per l'approvazione.

L'Assemblea Generale dei Soci deve prevedere il totale autofinanziamento a copertura dei costi di gestione a chiusura dell'anno finanziario.

Successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei Soci, il Tesoriere provvede a dare evidenza pubblica dei bilanci consuntivi e preventivi sul sito web istituzionale ([www.sigeris.it](http://www.sigeris.it)).

## **Articolo 7**

### **Assemblea generale dei Soci**

L'assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, mediante comunicazione per mezzo di posta elettronica, con un preavviso minimo di giorni trenta con indicazione dell'ordine del giorno.

La comunicazione appare sul sito internet della Società con lo stesso preavviso.

In via straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo, per deliberazione propria scritta e firmata a maggioranza ordinaria, o per richiesta scritta e firmata da almeno un terzo dei Soci.

L'assemblea deve inoltre essere convocata per:

- per il rinnovo del Consiglio Direttivo
- per l'approvazione del bilancio consuntivo

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei Soci fondatori e ordinari e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti, purché in numero non inferiore ai membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti sulle questioni poste all'ordine del giorno e su ogni altra questione straordinaria richiesta dal Consiglio Direttivo.

E' consentito anche il voto per delega o altro mezzo di comunicazione, dal quale risulti in maniera inequivocabile la volontà del Socio.

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, per un numero massimo di tre deleghe per Socio.

## **Articolo 8**

### Patrimonio ed entrate

#### **Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:**

- beni mobili ed immobili, che diverranno proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio;
- eventuali donazioni, erogazioni e lasciti.

#### **Le entrate dell'Associazione sono costituite da:**

- quote associative, la cui entità è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- quote di iscrizione a corsi di formazione professionale;
- contributi da manifestazioni o da partecipazione ad esse;
- contributi straordinari ed ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La quota associativa è non trasmissibile e non rivalutabile.

L'Associazione accetta contributi, solo laddove finalizzati al perseguimento dei propri scopi istituzionali.

Le contribuzioni dei Soci Sostenitori rientrano sempre nell'ambito delle finalità istituzionali.

## **Articolo 9**

### Modifiche dello statuto

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea generale dei Soci a maggioranza.

La Segreteria si farà carico di comunicare ai Soci le modifiche riguardanti lo statuto.

## **Articolo 10**

### Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione richiede la maggioranza qualificata pari al 75% dei presenti dell'Assemblea generale dei Soci.

In caso di scioglimento della S.I.Ge.Ri.S. l'assemblea dei Soci, a maggioranza ordinaria, delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale a associazioni senza scopo di lucro e con fini istituzionali analoghi a quelli della S.I.Ge.Ri.S..

## **Articolo 11**

### Norme ed attribuzioni non dichiarate



Per tutte le norme e le attribuzioni non esplicitamente dichiarate nel presente Statuto, valgono le norme per le Associazioni non riconosciute previste dal Codice Civile.

LETTO, APPROVATO, FIRMATO in data 18 dicembre 2020

Il Presidente

Andrea Minarini

il Segretario

Debora Maria Luisa Simonetti

